

LXXVI.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario — Discorso del Senatore Vocca in favore del progetto — Comunicazione di un rendiconto dei lavori fatti alla Spezia — Discorso del Senatore Castelli Edoardo contro e del Senatore Coppola in favore del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
DEI GIUDICI DI MANDAMENTO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla competenza dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario in materia penale.

La parola è al Senatore Vocca.

Senatore Vocca. Signori Senatori!

Ho seguito con attenzione assidua questa grave discussione; ho udito i discorsi pronunciati e dal Ministro di Grazia e Giustizia e dai vari oratori, quale a censura, quale a difesa del disegno di legge; e se dovessi esprimere le mie impressioni, io direi che la splendida orazione del Ministro della Giustizia, parmi che sia riuscita a combattere vittoriosamente le accuse e le aspre censure che si muovevano al progetto ministeriale.

Egli vi ha dimostrato come questo disegno di legge non è nè una velleità nè una improntitudine; che esso è diretto a soddisfare ad esigenze stringenti di una parte cospicua d'Italia rispetto all'amministrazione della giustizia soprattutto nella branca correzionale. Egli vi ha dimostrato inoltre che questo progetto di legge si raccomanda non pure per ragioni di convenienza speciale alle provincie meridionali, ma eziandio perchè chiude in sé un carattere di bontà assoluto, d'incontestabile progresso al meglio.

Di poi ho udito un discorso di opposizione col quale l'onorevole Senatore Cadorna, interprete del voto della maggioranza del vostro Ufficio Centrale, è sorto a combattere aspramente il progetto di legge; ed io confesso che se il suo discorso attesta certamente il vigore del suo ingegno e della sua parola, tuttavia il suo discorso a me pare che trascenda alquanto all'esagerato, imperocchè tratteggia un quadro sì fosco dei mali e dei disguidi che potrebbero scaturire da questo progetto di legge da farlo considerare, direi quasi, una pubblica calamità. Per buona ventura non è così. E d'altra parte levavasi la voce del mio onorevole collega il Senatore De Foresta, il quale mi parve che con parola composta e calma abbia ben confutato gli obbietti e le critiche che si facevano al progetto medesimo; egli ha inter-

pretato fedelmente il pensiero della minoranza alla quale io appartengo, ed ha bellamente esposte le ragioni che ci trassero a separarci dalla maggioranza del vostro Ufficio Centrale.

Ed infine ho udito il discorso dell'onorevole Senatore Pinelli, il quale pure attaccando e combattendo il progetto di legge mi ha dato indizio non pertanto di un avversario inchinevole a capitolare.

Io mi veggio quindi dinanzi il campo disputativo largamente mietuto e che lascia ben poco a rispigliare; nè avrei chiesta la parola, e mi sarei volentieri rassegnato al silenzio se non me lo vietasse la mia posizione personale. Membro della minoranza del vostro Ufficio Centrale, e separato dal voto della maggioranza, io non posso nè debbo ad ogni patto tacermi nè trattenermi dall'isporre rapidamente al Senato le ragioni che mi trassero la opposta sentenza; lo farò colla maggiore brevità.

Io mi limiterò a riassumere i punti più salienti della discussione, e se le mie osservazioni non avranno il pregio della novità, saranno per lo meno il frutto della mia non breve esperienza di magistrato.

Comincio dal discutere la prima obiezione generale che si fa al progetto di legge, ed è quella che tocca il vizio di metodo e di opportunità.

Si è detto dagli avversari del progetto: voi ci venite innanzi con un disegno di legge che racchiude una serie di riforme e di modificazioni al Codice di procedura penale, che vengono spostando qua e là talune ed importanti disposizioni di quel Codice, e che reagiscono poi sulla serie di altre disposizioni dello stesso codice, e riescono a perturbare e a scompigliare tutta l'economia e l'armonia del sistema di procedimento.

Questo metodo è vizioso. Voi avreste dovuto piuttosto attendere innanzi tutto ad una revisione generale, integrale di tutto il sistema di procedura penale, e con questo metodo di una generale codificazione non vi sareste esposti a quegli inconvenienti e a quei disordini che potrebbero sorgere da una riforma parziale e speciale. Che se poi (si soggiunge) voi vi avvisaste di recarci innanzi una serie di riforme urgenti solo perchè consigliate, sollecitate da speciali esigenze della giustizia rispetto ad una parte del Regno, ma allora provvedete a quei bisogni con leggi e con riforme speciali, e lasciateci in pace, e non fate subire codeste riforme a quelle parti d'Italia ove il bisogno non se ne avverta.

Io credo di aver fedelmente riprodotta, senza attenuarla, l'obiezione principalissima che si muove a questo progetto di legge, per dedurne un fine di non ricevere una conclusione alla reiezione del progetto stesso.

Signori, quest'argomentazione non è nuova, ed è grave, e dico grave imperocchè l'udiamo riprodursi ad ogni piè sospinto, ogni qual volta si tratta di una qualche riforma parziale nei nostri Codici, e però mi sia lecito di rispondervi ripigliando le cose da più alti principii.

Signori, l'unificazione legislativa considerata come il corollario e il compimento dell'unità politica è nei voti di tutti; se non che, concordi nel fine, noi discordiamo nei modi. Due vie si aprivano e due metodi si potevano seguire per raggiungere codesta meta; o por mano ad una codificazione generale, la quale fosse all'altezza dei nuovi tempi e fosse degna della nuova Italia, od altrimenti si poteva trascinare fra i vari Codici delle varie parti d'Italia un Codice tipico, dirò così, e questo estendere e sovrainporre a tutte le parti d'Italia.

Il primo metodo sarebbe stato certamente il più accettabile e il più razionale, ma ognuno vede di leggieri le difficoltà infinite, gli ostacoli, gli intoppi per una celere attuazione di codesto concetto di codificazione generale.

Imperocchè un Codice non è una pura creazione scientifica, un Codice è pure, e soprattutto, una consecrazione legislativa dello stato morale e sociale di un dato popolo sotto date condizioni; e quando questo metodo di codificazione si voglia riferire all'Italia chi non misura tutta la mole, tutta la estensione e la validità dell'impresa?

La codificazione non potrebbe essere che il frutto meditato di lunghi e pazienti studi comparativi tra le varie legislazioni d'Italia per cavarne quella sintesi generale, dirò così, la quale riassuma veramente il pensiero collettivo e la vita civile collettiva della comune patria; che riesca a fondere il vario nell'uno sposando la tradizione al progresso, e quando si dice (argomento che odo spesso ripetere) che l'opera non è malagevole perchè i vari Codici d'Italia hanno comuni le origini, la filiazione, il genio, il tipo, io rispondo che questo è vero, ma non è men vero però che ciascuna legislazione d'Italia impronta una fisionomia speciale ed autonoma, una fisionomia che ritrae dall'elemento del diritto storico e dall'indole, dai costumi, dal genio, dalle tendenze, da tutto ciò che rappresenta la vita nazionale di un popolo.

Se così è dunque, il metodo che odo sovente consigliare e segnalare sarà il metodo appropriato all'opera dell'avvenire; ma non è quel metodo che si possa a spron battuto seguire per provvedere ai bisogni urgenti che si avvertono nella amministrazione della giustizia.

E questo vero fu sentito, fu compreso come prima avvennero le annessioni specialmente delle provincie meridionali: ond'è che si pensò di ricorrere all'altro metodo che ho indicato, cioè di trascinare un Codice che apparisse degno di preferenza e questo appropriare ed applicare alle nuove provincie.

Così si è fatto, e ben fu avvisato; imperocchè si disse esistere un grande interesse politico soprattutto quando si tratta del sistema penale, quando si tratta dell'ordinamento giudiziario: questa parte appunto della legislazione che intimamente si collega col diritto politico, alla politica costituzione non ammettere indu-

giamenti, perocchè sarebbe mostruosa la disformità e la discrepanza tra le varie istituzioni legislative.

Per le quali considerazioni fu affrettata la estensione delle tre parti dei Codici subalpini relative all'ordinamento giudiziario, al Codice penale ed al Codice di procedura penale alle provincie meridionali. E noi Napolitani chinammo il capo e ci rassegnammo: accettammo i nuovi Codici in osequio al principio unificatore: li accettammo perchè questi Codici portavano lo stampo dell'elemento politico progrediente e armonizzante colle istituzioni politiche, li accettammo perchè ci dotavano di quella istituzione che fu antico voto delle popolazioni del mezzogiorno d'Italia, voglio dire la popolare magistratura dei giuri la quale applicata colà è stata coronata da splendidi successi.

Ma, Signori, procedendo con questo metodo, che dirò sperimentale, si contraevano pure degli obblighi, bisognava cioè interrogare la prova dell'esperienza, e fare senno di tutti gli ammaestramenti dell'esperienza stessa, bisognava che tentate queste prove si venisse man mano correggendo, emendando tutti quei vizi e quei disordini che l'esperienza stessa avrebbe rivelato per l'applicazione de' nuovi ordinamenti giudiziari. Bisognava soprattutto far tesoro ed appropriarsi tutto quello che si trovava di meglio in quella legislazione penale; e così adoperando si sarebbe apparecchiato il lavoro di generale codificazione, e quest'opera sarebbe emersa più pensata, più sicura perchè desunta non solo dai criteri razionali, ma anche da criteri sperimentali. Che se poi ci si venga dicendo: provvedete ai vostri bisogni speciali come meglio vi talenta per via di speciali provvisori, allora io rispondo che quest'obiezione non può avere alcun valore, imperocchè, o Signori, mi parrebbe veramente strano che mentre tutti teniamo l'occhio al grande scopo della unificazione dei codici, si scegliesse una via la quale tenderebbe proprio a dividerci e fallire lo scopo.

Io credo che questo metodo si tradurrebbe assolutamente nella recisa negazione del principio di unificazione legislativa.

Io ho fiducia fermissima che il Parlamento italiano non accetterà nè questi consigli, nè questo metodo. Però io credo pure con tutta lealtà che quando si voglia proporre una tale riforma, la quale sia suggerita da speciali condizioni di una parte d'Italia, si abbia pure necessità di provare e dimostrare che questa riforma segna veramente un progresso al meglio che le dia titolo ad essere accettata come legge generale.

Dunque tutta la questione che potrebbe rendere il progetto degno di accettazione o di rifiuto si riduce in questi termini: dimostrare una duplice condizione: dimostrare che questa riforma è imposta dalla necessità, è urgente quanto alle condizioni della giustizia nelle provincie meridionali, e che d'altra parte essa impronta davvero un carattere di utilità e di progresso al meglio incontestabile.

Il primo assunto fu dimostrato ampiamente dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Egli con la acorta e con la logica inesorabile delle cifre e dei dati statistici vi ha dimostrato, pare a me, ad esuberanza, che la giustizia correzionale nelle provincie meridionali funziona male, che quelli ordinamenti non hanno fatto la miglior prova, che dall'azione del nuovo ordinamento ne è venuto un incaglio, un ristagno di cause a cui non vi è modo di riparare, che l'aver sottratto la competenza correzionale ai giudici di mandamento, ai giudici locali ha renduta l'azione della giustizia nella branca correzionale tarda, lenta, impedita. Egli ha ciò dimostrato, lo ripeto, colle cifre alla mano; egli ha invocato del pari il concorde parere dei magistrati.

Signori, sono lieto di potere unire anche la mia testimonianza ed il mio suffragio a quelle attestazioni. Dirò dunque che nella mia qualità di procuratore generale della Corte di cassazione di Napoli, stimai mio debito d'informarmi delle condizioni della giustizia. Io lo feci, e tutti concordemente gli agenti del Pubblico Ministero chiamarono la mia attenzione sui gravi disordini della giustizia correzionale e non seppero indicare altro provvedimento, altro rimedio, se non quello di entrare in una via di semplificazione del procedimento correzionale.

Non ho mestieri di rincalzare l'argomento perentorio del Ministro di Grazia e Giustizia quando vi diceva, il male ci sta, io debbo ripararlo. Ecco dunque il dilemma: o recare un aumento sensibile nel numero dei tribunali correzionali, e questo me lo vietano le strettezze delle finanze, ovvero io non posso altrimenti venire a capo che semplificando il procedimento correzionale, mercè il ritorno agli antichi ordini che non hanno fatto che ottima prova e non hanno lasciato mai lamentare gli inconvenienti che ora si lamentano.

Rimane inoltre la dimostrazione del secondo assunto che sta nella dimostrazione del solido progresso, e progresso senza inconvenienti nè pericoli. Ed intorno a codesto assunto io mi travaglierò poco, nè abuserò della indulgenza del Senato. Torrò a disamina con brevi osservazioni la prima proposta ministeriale che è stata sì vivamente ed ampiamente dibattuta in quest'aula.

Il Ministero ci propone di sottrarre dai tribunali circondariali una parte, una frazione dell'attuale giurisdizione per trasferirla nei giudici di mandamento in limiti molto stretti, val quant' dire per tutti i reati che non eccedono la pena di sei mesi di carcere, di confino o di esilio locale.

Questo concetto e questa riforma è stata vivamente combattuta. Io non rientrerei di proposito nella questione e non aggiungerò che alcune parole ed alcuni esempi.

Domanderò in primo luogo se veramente sia dimostrato e dimostrabile che il pronunciato del giudice unico sia tale da ispirare le maggiori diffidenze; se non sia circondato di garanzie abbastanza solide nel paragone del giudizio che si pronunzia da un collegio. Se

volessi entrare in una disquisizione scientifica, potrei facilmente invocare autorità gravi e solenni: potrei ricordare l'autorità di Gheremia Bentham e di Carlo Comte i quali hanno dimostrato, ed io credo con buoni e forti argomenti, che facendo il parallelo tra l'istituzione del giudice unico ed il sistema della pluralità dei giudici, le maggiori garanzie si riscontrano nel giudice unico. Si potrà credere questa per avventura un'utopia, ma essa ha pure fondamento di vero, imperocchè egli è certo che la responsabilità individuale del magistrato è la sola vera, seria ed efficace, dovchè la responsabilità collettiva ed anonima che pesa sugli omeri di un collegio condivisa fra più da ciascuno si declina e si respinge.

Ed io vorrei fare appello a quei magistrati insigni che siedono in quest'aula perchè mi dicano come si definiscano e si decidano le cause dai collegi in numero stretto; se non è vero che l'unità assorbe la pluralità, se non è vero che il pronunciato della maggioranza non è che il raggio riflesso dell'opinione del giudice commissario.

Questo è il mio profondo convincimento. Ma lasciando stare codesto concetto speculativo, ed astratto io credo che il magistrato locale si trovi nelle condizioni le più acconcie, le più propizie a meglio soddisfare ai bisogni della giustizia correzionale. Il magistrato locale, o Signori, è quegli che può sorprendere la genesi del delitto sul teatro dell'azione, in quell'ambiente dove si produce il delitto medesimo. Il magistrato locale è quello che meglio può adempiere al compito d'indagare e vagliare la moralità intrinseca del fatto delittuoso, nelle relazioni con l'agente e con l'elemento ambietivo.

Non così accade del magistrato lontano e straniero affatto all'imputato e alle attinenze del fatto criminoso. Dunque io credo, ed è fermissima mia convinzione, che il Magistrato locale meglio risponda ai fini della giustizia correzionale.

Ed un'ultima osservazione è questa, o Signori, che la giustizia correzionale, se voi la guardate nel suo vero concetto, è giustizia tutta paterna ed emendatrice, la quale intende più alla correzione che alla punizione del colpevole; ed è così che ne chiariva l'intendimento l'oratore del Governo nella discussione del Codice francese. Laonde io credo per tutte queste considerazioni, che se si vuole veramente raggiungere lo scopo della giustizia correzionale bisogna che questa giustizia sia localizzata, perchè la sua azione riesca pronta, rapida e sciolta.

E questi veri, o Signori, osserverò che furono bene avvertiti e rivelati dall'esperienza, sicchè veggiamo che nei Codici delle nazioni che stanno a capo dell'incivilimento questi principi e questo sistema prevalsero.

E di fatti si è parlato dell'Inghilterra. Ebbene! In Inghilterra, come vi è noto, l'istituzione del Giuri abbracciava in sulle prime ogni maniera di reati sino

all'infima contravvenzione, e nondimeno gl'inglesi, con quel loro esatto senso pratico che li distingue, si avvidero che questo sistema era falso, incagliava di troppo la giustizia; che trattandosi dei minori reati era mestieri abbandonarli alla giurisdizione del giudice unico, epperò fu istituita la giurisdizione del giudice di pace per tutti i reati non eccedenti i sei mesi di carcere; il che approssima il sistema inglese al sistema ministeriale.

Guardiamo all'Allemagna.

Nell'Allemagna trovo che nel 1845 venne fuori una riforma nel Granducato di Baden. Ebbene! in questa riforma giudiziaria era ordinata precisamente la giurisdizione correzionale, deferendola al giudice unico fino all'estensione di due anni di carcere. Più tardi, nel 1855, altra riforma fu compiuta nella Sassonia, e questa fu anche più estesa e radicale perchè fu istituita la giurisdizione del giudice unico sino al limite di 5 anni di carcere.

Volete di più! In Francia si sono avvertiti gl'inconvenienti ed i danni del funzionare dei tribunali correzionali talchè il *Journal du Droit* ci avverte essersi colà maturato un progetto di legge, già di recente deferito al Consiglio di Stato, il quale intende appunto a staccare una parte della giurisdizione dei tribunali circondariali per deferirla ai giudici di mandamento.

Dovrò io citare esempi napoletani?

Io me ne passerei per verità, imperocchè non ho il malvezzo delle vanterie municipali, anzi le aborro, ma sono costretto a parlarne, repugnante, e raccogliere una frase caduta nell'ultima tornata dal Libbro dell'onorevole Senatore Caldona, il quale compreso di santa ira ci diceva: a che ci recate innanzi gli esempi delle istituzioni giudiziarie, massime nella branca penale, esistenti dianzi nel Napoletano? Ma non sapete che quelle istituzioni portano il peccato d'origine, il marchio della mala signoria borbonica? E vorrete voi proporle a modello agli altri Stati d'Italia retti a libertà?

Signori, io sono certo che l'egregio Senatore Caldona, dotto com'è nella storia delle istituzioni giudiziarie così del Napoletano come di tutte le altre parti d'Italia, se avesse interrogato la sua memoria avrebbe ben ricordato che in quel potente movimento intellettuale, che si manifestò nell'estrema Italia in sullo scorcio del secolo 18°, di là, o Signori, lampeggiavano i primi tentamenti delle grandi e più ardite riforme, segnatamente nel sistema di penalità e di procedimento criminale; egli non poteva dimenticare che quell'illustro ed infelice Mario Pagano, colle poche considerazioni sul processo criminale, riuscì a dare l'ultimo crollo al processo inquisitorio e all'abborrito scrivanesimo; egli non avrebbe dimenticato, che quel nome sì caro alla scienza ed alla umanità, Gaetano Filangeri, nel 1774 osava a viso aperto denunziare l'arbitrio giudiziario, invocando la suprema guarentigia della motivazione delle sentenze, e l'ottenne, o Signori, imperocchè avvertite, allora i Governi assoluti, e tra quelli la dinastia bor-

bonica nel Napolitano, non paurosi, non diffidenti, non sospettosi, inchinavano ad adempiere i voti dei filosofi e dei pubblicisti inscrivendoli nelle leggi.

Così adoprava Leopoldo di Toscana, così il Borbone di Napoli; epperò il desiderato del nostro Gaetano Filangieri si vide sanzionato con atto legislativo nel 1774, che prescriveva l'obbligo della motivazione delle sentenze, e quel sapiente dettato fece il giro del mondo civile e divenne legge generale.

Questo vi spiega, o Signori, il perchè i codici francesi che ci furono importati dalla conquista, attecchirono sul suolo napoletano, imperocchè trovarono colà i germi fecondatori; questo vi spiega il perchè in progresso la ristorazione del 1815, quella ristorazione che brutalmente spazzava in altre parti d'Italia le istituzioni francesi che consacravano i grandi principii dell'89, non l'osò, nol tentò nel Napoletano, perchè quelle istituzioni erano già entrate nella pubblica coscienza, anzi come testè bellamente ricordava il Ministro Guardasigilli, s'intese ad un'opera di revisione, la quale fu affidata a uomini eminenti: e quest'opera di revisione emerse veramente degna del nostro paese, imperocchè furono allora consacrati ed iscritti nei codici napoletani quei grandi principii, come a dire l'abolizione della condanna, l'abolizione della morte civile e la teorica della complicità, la teorica del tentativo, la teorica delle scuse, e tutti insomma quegli alti concetti che raccomandarono la nostra legislazione penale all'estimazione e alle lodi che ci vennero d'oltremondo dallo straniero sempre schivo di loda verso l'Italia.

Perdonatemi questa digressione, torno all'argomento.

Io adunque mi penso che il concetto ministeriale che ci propone di frazionare la giustizia correzionale attribuendone una minima porzione al giudice locale, sia una delle più felici riforme che si raccomanda non solo per le gravi esigenze delle provincie meridionali, ma perchè porta seco un evidente progresso al meglio.

Passo alla seconda disamina che tocca l'esercizio dell'azione pubblica; e qui mi duole di dovere rettificare un'affermazione poco esatta del mio onorevole collega il Senatore De Foresta, il quale nell'ultima tornata mi attribuiva comunanza di pensieri e d'opinione quanto alla questione di principii. Signori, non è così, e sono certo che facendo appello alla sua lealtà, egli non potrà che assentirvi.

Nella questione di principio io mi accordo pienamente col concetto ministeriale; solamente io ho creduto di aderire ad un compromesso della minoranza dell'Ufficio Centrale perchè, per la verità, io non volevo ostinarmi in una via la quale parevami che incontrasse vive ripugnanze in molti. Ma volli salvare la questione di principio, e ne dirò le ragioni.

Si è detto: il principio dell'azione pubblica indipendente dal concorso dell'iniziativa dell'istanza privata evidentemente segna un progresso nella scienza e nei giudizi penali: voi intendete a limitarlo e restringerlo, dunque ci volete risospingere al regresso. Signori, io

so bene che se dovessimo entrare nella pura questione di principio dovrei dare le mani vinte; io so bene che il principio dell'azione pubblica indipendente dalla istanza privata è la più alta espressione del diritto di punire, sciolto dalle ispirazioni della privata vendetta, ed elevato all'alta idea della ristorazione per via della pena dell'ordine sociale offeso.

Ma, o Signori, i problemi sociali son problemi complessi e multiformi, nè basta invocare un principio unico: ed invero se egli è un grande interesse sociale quello che tocca la repressione dei reati, io domando se non è pure un alto interesse sociale quello di non moltiplicare ad ogni piè sospinto inquisizioni, processi, giudizi e condanne? Non è forse un grande interesse sociale altresì quello di agevolare e di favorire le riconciliazioni, il perdono, le paci tra l'offensore e l'offeso?

E poi questo grande interesse sociale non si arresta forse in faccia all'inviolabile santuario della famiglia, quando si tratta veramente di quegli atti, di quei fatti delittuosi che vengono ad offendere, a turbare la pace e l'onore della famiglia stessa? E questi concetti, o Signori, furono precisamente quelli che indussero potentemente sul corso e sull'esplicamento della legislazione francese, imperocchè io ricordo che nel 1791 allora quando tutti i grandi principii dell'odierno incivilimento erano destinati a trionfare nella costituente francese, fu allora che si proclamò il principio dell'azione pubblica indipendente dalla privata istanza; questo stesso sistema venne di poi trasfuso, come acconciamente ricordava il Guardasigilli, nella legge di Brumaio anno IV. Però l'esperienza più forte e persuasiva avvertì che quel sistema poteva condurre ad abusi deplorabili; e fu pertanto che nella discussione del Codice d'istruzione criminale in Francia nel 1808 si venne ad un compromesso; non si accettò il principio puro, e vi si posero dei limiti e restringimenti, dei quali il primo fu di rendere l'esercizio dell'azione penale, addossato al Pubblico Ministero, facoltativo e non più obbligatorio.

In secondo luogo il Codice penale insinuò delle eccezioni, le quali senza ledere il principio ne restringevano l'esplicamento, e queste eccezioni le più notevoli furono non solamente l'adulterio come si è detto, ma altresì il ratto, le diffamazioni e le ingiurie.

Così si entrò in una via, la quale di poi ha lasciato desiderare che si rendesse anche più ampia e più larga. Ed io vero io veggio a tale proposito che la scuola alemanna ed i pubblicisti più solenni che io qui potrei ricordare, tutti esprimono il voto che si declini dal sistema rigoroso ed assoluto, che si entri in una via di restringimento, sottordinando per taluni reati l'esercizio dell'azione pubblica all'azione privata, e segnatamente per i reati che attaccano l'onore delle famiglie.

Così la pensano il Von Goettern, lo Zaccaria ed il Mittermayer. Ma infine, o Signori, noi non abbiamo consacrato il sistema napoletano, il quale è un poco

più largo, in quanto che ferma due principii, che nei delitti in genere, ove non concorrono circostanze aggravanti il Pubblico Ministero non possa esplicare la sua azione senza l'intervento dell'istanza privata e che nei reati che attaccano l'onore delle famiglie non si dischiuda adito all'azione penale senza la privata istanza.

Questo era il sistema consacrato dal nostro rito penale, ma la minoranza dell'Ufficio Centrale si è tenuta in limiti più stretti, rispettando le suscettività permalose dei puritani, sicchè non abbiain fatto che allargare la cerchia delle eccezioni al principio dell'azione pubblica iscritte nel Codice di procedura imperante, ed abbiain così scelto un temperamento ed un'avia media tra il sistema del Ministero ed il sistema consacrato dall'attual Codice.

Gli sviluppi ulteriori di questo tema io li rinvio alla discussione degli articoli, e passo ora al terzo provvedimento che informa il progetto ministeriale, a quello cioè che mira a togliere di mezzo il rimedio delle opposizioni contro le sentenze contumaciali, laddove abbiain il rimedio dell'appello.

E qui mi sia lecito dichiararlo, che ho udito con meraviglia lamentare e censurare codesta riforma. Or piacciavi, o Signori, di seguire meco per un istante lo svolgimento d'un giudizio correzionale negli ordinamenti attuali.

Ponghiamo, ad esempio, il caso di un tenue delitto punibile con sei giorni di carcere. Ebbene, può esordire il giudizio con una sentenza contumaciale: a questa sentenza si produrrà il gravame delle opposizioni, ed ecco un secondo giudizio in grado di opposizione, si produrrà dipoi il gravame dell'appellazione, ed ecco un terzo giudizio, che potrà anche profferirsi in contumacia, e di poi potrà occorrere un quarto giudizio in grado di opposizione, e laddove si faccia luogo a rinnovazione della pubblica discussione, potrebbe occorrere un quinto ed un sesto giudizio, e da ultimo il rimedio straordinario della cassazione, che potrebbe trar seco la conseguenza del rinvio.

Paragonate ora questo sistema così intralciato di minuterie, involuto di forme e di andirivieni coll'ordinamento semplice dei giudizi di alto criminale, per caso il giuri, in presenza di un crimine che può toccare la pena estrema del capo, pronuncierà il suo verdetto di colpeabilità, ed il giudice del diritto applica la pena, e la Cassazione interviene tosto e rescinde il pronunciato violatore della legge, e tutto è detto.

Ed era appunto questa assurda antitesi, quella che aveva ingenerato il voto di vedere sparire codesta palpabile antinomia fra i giudizi più semplici e quelli più complicati, i primi per gravi reati, i secondi per tenui delinquenze. Ora che ne fate dell'operazione laddove sta in pronto il rimedio dell'appello?

E che dire dell'appello? Couverrà mantenerlo o sopprimerlo?

Non voglio qui entrare in seria discussione sulla con-

venienza della proposta ministeriale intorno alla soppressione degli appelli, poichè veggo che il Ministro della Giustizia per amor di concordia l'ha smessa, e la minoranza dell'Ufficio Centrale non ha voluto perseverare nè ostinarsi, ed ha essa pure piegato, ma io la considero come una questione di avvenire, come una questione che va rimessa a studii più profondi e maturi, dacchè non è questione così leggiera come la si vorrebbe estimare.

Sono lieto, e mi sia lecito dichiararlo, di trovare meco consenzienti magistrati che tengono ed illustrano quest'aula, l'onorevole Senatore De-Ferrari e il mio onorevole amico Vigliani; essi, o Signori, non professano una teorica nè nuova, nè strana, nè io verrò qui ritessendo la storia dell'istituzione dell'appello; non ricorderò come anche nella discussione dei Codici in Francia si sian levati caldi voti perchè si eliminasse un'istituzione vieta ed inaccettabile la quale non appartiene ai tempi della purità primitiva del diritto romano, perchè fu introdotta dalla legislazione dei re-scritti e fu severamente condannata dall'autorità del grave Ulpiano; un'istituzione la quale nei mezzi tempi non fu conservata e mantenuta, che come arme difensiva contro la prepotenza feudale armata del mero e misto impero.

Tutto questo, o Signori, basterà solo a dimostrarvi e già ve l'ho detto, che questo concetto non è nè nuovo, nè strano; è raccomandato, è invocato da uomini egregi, da solenni criminalisti tra i quali mi basterà citare il Royer Collard e l'Ortolan: ma il rimedio delle opposizioni non ha titoli che lo raccomandino; l'opposizione non è presidio di difesa, ma bensì ella è un'arma data alla mala fede, alla malizia, che spera nel beneficio del tempo d'impunità.

Passo ad un altro ordine d'idee onde si informa il progetto ministeriale e porrò termine al mio dire: cioè ai provvedimenti che toccano l'istruzione dei processi e l'allungamento della competenza dei giudici di mandamento intorno all'istruzione dei processi; anche qui si sono avvertite le critiche, si è detto che anche questa sarebbe una riforma pericolosa, esiziale agli interessi della giustizia.

Signori, io non lo credo, l'interesse principale dell'istruzione dei processi sta nella rapidità del movimento e questa non si può ottenere altrimenti e meglio che affidandola ai giudici di mandamento. Noterò a tal proposito che quando in Francia l'istruzione dei processi, fuori i casi di flagranza, fu affidata all'istruttore allora non era ancora pervenuta la riforma del 1856, la quale al giudice istruttore addossava tanta mole d'affari e tanta somma di poteri. Ora egli è evidente che l'accentramento nelle mani dell'istruttore di tutto il movimento dei processi, è un incaglio, è un danno, è un male per l'istruzione dei processi, per il celere andamento della giustizia investigatrice dei reati. E d'altra parte il giudice di mandamento istruendo ha sopra di sé il giudice istruttore che esercita assiduo

sindacato, che esercita il diritto di avocazione; ed a capo di tutti gli agenti minori sta il Pubblico Ministero che è il primo agente della polizia giudiziaria, vi è dunque quanto basta a premunirsi contro la precipitanza, contro la leggerezza di un'istruzione.

Ma qui mi cade in acconcio di toccare di un'osservazione molto assennata che io raccoglieva dal discorso dell'onorevole Senatore Pinelli nella tornata di ieri.

Il Senatore Pinelli diceva: voi con questa riforma diminuite grandemente le guarentigie della libertà individuale, imperocchè da una parte voi sottraete il giudice di mandamento nell'istruzione dei processi al concorso del Pubblico Ministero, e per esser logici, avete dovuto far lo stesso quanto ai giudici istruttori. D'altra parte voi conferite, nè potreste negare, al giudice di mandamento, come al giudice istruttore la facoltà di spedire i mandati di cattura contro gl'imputati.

Ora non sarà forse un gran pericolo per i diritti della libertà individuale di affidare questo sacro deposito nelle mani dei giudici di mandamento quasi senza controllo?

Signori, l'osservazione è grave, ma io mi gioverò di questa osservazione per richiamare l'attenzione del Senato sul vizio radicale del sistema, imperocchè quando si parla di mandati di cattura, codesta facoltà esorbitante ha fatto sempre desiderare temperamenti e correttivi. E così nel sistema francese (codice d'istruzione criminale), innanzi la riforma del 1836 era fatto obbligo al giudice istruttore in ogni settimana di presentare un rapporto alla Camera di Consiglio, e questa deliberava sui mandati d'arresto legittimandoli, confermandoli o revocandoli. Così nel sistema napoletano in questa parte anche più rigoroso, più tutelare e provvido degli interessi della libertà individuale era sancito che tra le 24 ore della esecuzione del mandato di cattura, il Procurator generale avesse obbligo di farne relazione alla Camera di Consiglio, e la Camera di Consiglio statuiva colle tre formole, o legittimando l'arresto trovandolo motivato da elementi di prova validi o revocando il mandato di deposito quando questi indizi mancassero, oppure quando credeva doversi dar luogo ad ulteriori indagini le ordinava, ma con facoltà di abilitare l'imputato sotto modo esteriore di custodia.

Ecco come questi sistemi provvedevano assai meglio alle ragioni della libertà individuale. Questa adunque potrebbe essere una buona occasione per proporre un emendamento di cui io mi confido che l'onorevole Senatore Pinelli vorrà pigliare l'iniziativa prevenendo quella stessa che io mi proponeva di assumere.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Senatore Vacca. E finalmente, o Signori, non porrò fine al mio discorso senza richiamarvi sopra un altro argomento importante del progetto ministeriale, quello cioè che intende a porre dei limiti e dei freni al potere esorbitante dei giudici istruttori.

Il Ministro della Giustizia ha compreso nè poteva di-

sconoscere questo grave bisogno della giustizia. Eggi però si è tenuto nei limiti di una modesta riforma, ha proposto due temperamenti dei quali un solo potè l'Ufficio Centrale accettare, l'altro ha dovuto respingere; le ragioni le dirò nella discussione dei singoli articoli, ma sin d'ora mi giova avvertire che questa riforma io la reputo degnissima dei più severi studi e della più seria attenzione del Senato. La minoranza dell'Ufficio Centrale ne ha compreso tanto la gravità e l'importanza che ha proposto un emendamento del quale si parlerà quando passeremo alla discussione degli articoli.

Signori, non abuserò oltre dell'indulgenza del Senato; io concluderò associandomi a quel nobile appello che il mio onorevole amico Senatore De Foresta, faceva all'alto senno del Senato, al patriottismo e all'amore all'Italia onde va glorioso questo insigne Congresso. (Approvazione.)

COMUNICAZIONE DI UN DOCUMENTO GOVERNATIVO.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome del mio collega il Ministro della Marina, un rendiconto dei lavori praticati nella Spezia in esecuzione della legge del 28 luglio 1861.

Presidente. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione fatta per parte del Ministro della Marina dei documenti enunziati i quali saranno depositati negli archivi del Senato per l'uso che di ragione.

La parola è all'onorevole signor Senatore Castelli Edoardo.

Senatore Castelli Edoardo. Signori Senatori. La larga e stringente confutazione del progetto ministeriale, fatta con tanta copia di irrefutabili argomenti dall'egregio membro della maggioranza dell'Ufficio Centrale, Senatore Cadorna, col quale io consetto pienissimamente, parrebbe dovermi dispensare dal prendere io pure la parola in questa gravissima discussione.

Se non che i ragionamenti svolti in contrario senso dai dotti oratori che assunsero la difesa del progetto stesso, mi persuadono ad aggiungere, all'eloquente discorso dell'onorevole mio Collega della maggioranza alcune considerazioni di diritto, ed alcuni cenni di fatto, che spero siano per tornare di qualche utilità al pieno chiarimento dell'importantissima questione, intorno alla quale incombe al Senato di pronunciare il suo oracolo.

Prima però che entri in argomento, mi si permetta un'osservazione, a cui mi chiamano le prime parole dette nel dextro suo ragionamento dall'onorevole Senatore De Foresta. Accennando egli alle vaste proporzioni date dall'onorevole Senatore Cadorna al suo discorso, gli rimproverava di avere partitamente impressa la critica dei singoli articoli del progetto, sebbene ciò sia vietato

nelle discussioni generali, così dallo Statuto come dal Regolamento del Senato: sarebbe agevole il dimostrare quanto infondato sia questo rimprovero, perocchè basterebbe osservare che non altrimenti poteva la maggioranza dell'Ufficio Centrale dar ragione al Senato delle sue conclusioni pel totale rigetto del progetto, se non dimostrando che veruna delle disposizioni in esso proposte merita la sua approvazione: ma a che pro si difenderebbe il Senatore Cadorna da un'eccezione, contro la quale ha tosto protestato lo stesso Senatore De Foresta, coll'assumere a sua volta l'esame e la difesa della massima parte delle disposizioni, delle quali il progetto ministeriale si compone? Egli ha dunque implicitamente ritirata l'accusa; epperò io mi faccio animo, fidente che non vorrà riproporla contro di me, ad innestare ad alcune considerazioni generali, qualche avvertenza speciale intorno a parecchi articoli del progetto.

Ed entrando senza più nell'argomento, comincerò col toccare della ragion della legge che ci è stata presentata, la quale parmi di poter affermare si desuma principalmente, quando non voglia dirsi esclusivamente, dalle condizioni speciali in cui versa nelle provincie meridionali l'amministrazione della giustizia penale.

In questo almeno la maggioranza dell'Ufficio Centrale credette in sulle prime di avere con lei consentiente eziandio l'onorevole Senatore De Foresta, parendole che non altro potessero significare le prime sue parole, colle quali, mentre ringraziava l'eminente magistrato napoletano che avevagli ceduta la parola in difesa del progetto ministeriale, aggiungeva che il gentil tratto procedeva da un sentimento di squisita delicatezza, quale era quella di cedere ad un Senatore appartenente alle antiche provincie la difesa di un progetto che in precipuo modo interessa le provincie napoletane: ma tale non era in effetto il pensiero di lui; chè con quelle parole non altro verosimilmente volle fuorchè rispondere cortesemente al collega che usavagli cortesia; e infatti si affrettava tosto a rimproverare alla maggioranza dell'Ufficio di avere disconosciuto le ragioni, non di sola opportunità locale, ma intrinseche o di natura permanente e generale, che chiariscono l'assoluta bontà scientifica e utilità pratica della proposta riforma.

Noi tuttavia, pur rispettando grandemente l'autorevole opinione del chiarissimo giureconsulto e magistrato che ci combatte, crediamo di poter mantenere, che nell'animo dell'onorevole Ministro della Giustizia, la presentazione dello schema di legge che la maggioranza dell'Ufficio dichiara di non poter accettare, ha avuto per scopo di provvedere a speciali ed eccezionali bisogni delle provincie meridionali del Regno, tanto che, se questi non esistessero, riteniamo per fermo che la proposta riforma non ci sarebbe stata presentata.

Basta ricordare l'esposizione fatta all'aprirsi di questa discussione dal lodato signor Ministro di Grazia e Giustizia, perchè ogni dubbio svanisca sulle vere cause determinanti della fattaci proposta: certo che nel proporre una così radicale riforma, egli ha eziandio con

appositi argomenti scientifici, storici e pratici, fatta ingegnosiissima prova di persuaderci della innocuità del nuovo ordine di giurisdizioni che vorrebbe introdurre nell'amministrazione della giustizia penale: e come non lo avrebbe fatto un giureconsulto per suo cui non poteva sfuggire, che inutilmente ci avrebbe rappresentata la necessità locale di una riforma nella legislazione penale di tutto il Regno, se nel proporcela non si fosse con ispeciale cura adoperato a persuaderci che da quella, per esso immaginata, non ne possono derivare tali danni che sieno più gravi del male cui si propongono di apportare rimedio: ciò però non esclude, che i molteplici dati statistici da esso fatti presenti al Senato, e la massima parte dei ragionamenti svolti nell'animata ed eloquente sua esposizione, non mirassero ad imprimere al suo disegno di legge l'impronta di una urgente, anzi ineluttabile necessità che stringe in modo imperioso una parte soltanto delle provincie del Regno.

Nè saremo certamente noi che negheremo in genere questa necessità che è troppo bene dimostrata coll'eloquenza non contestabile delle cifre che il signor Ministro ci venne presentando. Nè è meraviglia che le cose procedano in quelle interessanti provincie nel modo, non mai abbastanza deplorabile, che ci fu riferito.

Del quale male, per poco che si consideri, due ovvie cagioni si offrono alla mente di ognuno. — Vogliamo dire le circostanze affatto anormali in cui hanno per parecchi anni versato quelle provincie, le quali, per una parte, offrirono più facile occasione e più libero sfogo alle ree passioni degli inonesti, e per l'altra indebolirono per alcun tempo l'azione risoluta ed attiva della giustizia; e la troppo improvvida e difettiva ripartizione dei tribunali in quella estesissima parte del nuovo Regno italiano.

Sulla prima di queste cagioni appena occorre che chiamiamo l'attenzione del Senato, al cui senno si fa di per sé pienamente palese, che le repentine e radicali trasformazioni da un Governo di sistematica compressione, ad un regime di larghissima libertà, non possono, dove che sia, operarsi, e meno assai ove si tratti di popolazioni eccezionalmente impressionabili e vivaci, senza che a lato di virtuose azioni che si suscitano, sorgano in troppo maggiori proporzioni le ree passioni, che, per mostrarsi all'aperto, non altro agognavano che le maggiori probabilità di impunità che sono la temporanea ma pure imprescindibile conseguenza di un sistema fondato sul rispetto della libertà individuale.

Stimiamo invece più a proposito di fermarci alquanto sulla seconda delle dianzi accennate cagioni del male giustamente lamentato dall'onorevole signor Ministro della Giustizia: intendiamo con ciò di alludere ai vizi del presente ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane.

Chi infatti non si fa agevolmente capace dell'assurdità di un ordinamento, che senza tener conto dell'importanza di una popolazione che somma a 7,166,884

abitanti, di un vastissimo paese quasi privo di mezzi di comunicazione, e, per ciò appunto, mancante della necessaria vigilanza dei funzionari preposti a prevenire i misfatti, concentra in soli 37 tribunali di circondario la definizione dei più importanti litigi, e la repressione di tutti i delitti; e ne ripartisce la giurisdizione territoriale per guisa che ad un solo tribunale siano soggetti 887,120 amministrati, ad un altro 406,745, ad altri quattro oltre i 300 mila, e ad altri sei meglio di 200 mila?

Per incorgere tutta l'assurdità di un tale sistema basta farne il confronto con quello che esiste in altre provincie del Regno, eguali in popolazione alle provincie napoletane.

La popolazione dipendente dalle Corti d'appello di Torino, Casale, Genova e Cagliari, appartenenti alle antiche provincie, e dalle Corti di Milano e Brescia state create nel 1859 nella Lombardia, ascende a 6,963,326, non compresi quella dei circondari di Castelnuovo, Massa e Pontremoli stati aggregati alla Corte d'appello di Genova, epperò se non è inferiore non supera neppure quella delle provincie napoletane: eppure la giurisdizione su di essa è ripartita tra 57 tribunali correzionali, e a dire 20 di più di quelli che contansi nelle provincie meridionali. Vero è che se si guarda al rispettivo personale dei magistrati giudicanti, la differenza tra quelle e queste provincie non è poi grandissima, contandosene nelle provincie napoletane 143, a fronte delle provincie settentrionali sovra menzionate che ne hanno 159: la quale sproporzione invece si verifica in una misura assai più larga, senza che se ne possa dare un'appagante ragione, tra gli ufficiali del Ministero Pubblico delle une e delle altre provincie: avvegnacchè, mentre il loro numero è nelle prime ristretto a soli 62 sostituiti procuratori del Re, se ne contano invece nelle seconde ben 117.

Se non che il vizio principale dell'ordinamento giudiziario non sta tanto nel troppo ristretto numero di funzionari giudiziari, quanto nell'evidente insufficienza dei tribunali, e nella irrazionale ripartizione dei rispettivi distretti giurisdizionali, d'onde viene la ovvia conseguenza, che in parecchi di essi lo accedervi sia disagevolissima cosa agli amministrati, e il provvedere alla mole troppo ingente di affari così civili come penali, che naturalmente devono affluirvi, riuscir debba piuttosto impossibile che difficile a quei magistrati.

La necessità adunque di apportare un pronto ed efficace rimedio, al grave sconcio che questo irrazionale ordinamento ha dovuto per necessità arrecare al corso della giustizia è troppo manifesta, perchè possa o voglia da chicchessia, e meno ancora dalla maggioranza del vostro Ufficio Centrale disconoscersi, nè tampoco attenuarsi.

Ma quale dovrà essere questo rimedio? Mi proverò a indicarlo, dopo che, a mia volta, mi sarò ingegnato a mostrare al Senato, e per ragioni diverse che aggiungerò a quelle poste così bene in sodo dai due valen-

tissimi oratori che mi hanno preceduto nella confutazione del progetto, come non possa darsi il voto favorevole a quello che ci vien proposto dall'onorevolissimo Guardasigilli.

Egli vi chiede, o Signori, di allargare, o meglio, di attribuire una nuova competenza ai giudici di mandamento, chiamandoli a sentenziare intorno ai reati pei quali la legge penale infligga una pena non maggiore di sei mesi di carcere, di esilio locale o di confino, od una multa non eccedente le lire 1000.

Vi chiede ancora di estenderne le attribuzioni attinenti all'istruzione preparatoria di tutti indistintamente i procedimenti in materia penale.

Vi domanda da ultimo di togliere al Ministero Pubblico l'iniziativa dell'esercizio dell'azione penale, rispetto ad alcune categorie di reati.

Cominciando a parlare della prima delle proposte riforme, non vorrò io certo stancare l'attenzione del Senato, riandando meno bene, il molto che ne fu detto egregiamente dagli onorevoli Senatore Cadorna e Pinelli relativamente alla profonda perturbazione che si arrecherebbe all'economia e ai più essenziali fondamenti del Codice di procedura penale.

Accennerò solo di passaggio che il santo diritto della difesa sarebbe gravissimamente compromesso dalla proposta innovazione, potendo molto agevolmente ognuno persuadersi della somma difficoltà anzi, non raramente, dell'assoluta impossibilità in che si troverebbero gli imputati di giovare dell'aiuto di un difensore il cui intervento, ritenetelo bene, o Signori, è imperiosamente prescritto dall'articolo 262, il quale dichiara che: nelle cause per delitti..... l'imputato..... comparendo all'udienza, deve essere assistito da un difensore, sotto pena di nullità, e che, ove egli non lo abbia scelto, il Presidente glielo nominerà.

Toccherò appena del difetto di appropriate carceri nella massima parte delle sedi mandamentali, osservando che anche in quei luoghi ove di presente esistono case di custodia, o caserme dei carabinieri, è di tutta evidenza che siffatti locali, e per la loro ristrettezza e per difetto di permanenti custodi, e perchè quest'incarico non potrebbe imporsi al corpo dei reali carabinieri, non potrebbero bastare ai bisogni che creerebbe una legge che affiderebbe ai giudici mandamentali la cognizione di reati pei quali può sempre, e devesi non raramente procedere all'arresto e alla detenzione preventiva dell'imputato; di una legge che affidando ai giudici stessi la istruttoria dei procedimenti anche i più gravi, dà loro esandio, e per evidente necessità, il potere di far catturare i delinquenti e di tenerli in carcere, in luogo che consenta di poterli interrogare anche ripetutamente fino a che sia l'istruzione condotta a compimento: donde la conseguenza, che a voler attuare efficacemente il proposto sistema, la formazione di numerosissime nuove carceri appropriate ai nuovi bisogni giudiziari, diverrebbe una necessità imprescindibile.

Mi fermerò invece più di proposito a sottoporre al

Senato alcuni cenni pratici sulla natura e sulla importanza del nuovo potere che l'articolo primo del progetto tenderebbe a creare: il che, è mio avviso, sia tanto più importante, in quanto per apprezzarne giustamente la importanza, non potrebbe evidentemente bastare la nuda enumerazione di una serie di articoli del Codice penale che già fu fatta al Senato dall'onor. sig. Ministro della Giustizia, ma è mestieri gliene siano riferite le principali disposizioni.

Il che è divenuto tanto più necessario, dopo che l'onorevole Senatore De Foresta si è con tanta insistenza adoperato a far credere al Senato che al posto della nuova giurisdizione che vorrebbe affidarsi ai giudici di mandamento, sarebbe ristretta ai delitti minimi e leggieri.

Ora fra i reati punibili con pena non maggiore di 6 mesi di carcere o con multa non eccedente le lire mille, e che sono previsti dagli articoli del Codice penale stati citati dal signor Ministro della Giustizia sono le più gravi offese contro la religione dello Stato anche quando sieno accompagnate da atti violenti, gli oltraggi ai Ministri del culto, gli abusi del proprio ministero commessi da questi, le ribellioni senz'armi, gli oltraggi a pubblici ufficiali, le percosse agli agenti della forza pubblica, i falsi certificati, l'occultazione della verità per parte dei testimoni, le offese al pudore e al buon costume accompagnate da pubblico scandalo, la oziosità e il vagabondaggio, l'esposizione d'infante, la violazione delle leggi sullo stato civile, le ferite cagionate in rissa, la diffamazione, il duello da cui siano derivate ferite non costituenti crimine, le alterazioni e frodi commesse da vetturali e barcaioli, il porto di false chiavi, l'incendio cagionato per negligenza, i danni cagionati agli altrui fondi e la uccisione o la deformazione di cavalli, buoi ed altri simili animali.

Or veda il Senato se queste molteplici specie di reati possano collocarsi nella categoria dei reati minimi e leggieri.

Il Senatore De Foresta mostra di crederlo, posciachè nel suo discorso li ha a più riprese così qualificati; ma allora noi gli chiederemo se creda egualmente leggiera la pena di sei mesi di carcere, di esilio o di confino, e della multa di L. 1000; e certo da dotto giureconsulto e magistrato ci risponderà che, dovendo per i più ovvii principii del diritto penale proporzionarsi la severità della pena alla intrinseca gravità del reato, laddove questo è minimo e leggiero, non può razionalmente non essere minima e leggiera la pena; e se veramente è suo avviso che la pena del carcere per sei mesi e della multa fino a L. 1000 siano minime e leggieri, tal sia di lui; noi invece riteniamo, e siamo certi che avremo consenziente con noi tutto il Senato, e, che più importa, tutti coloro che hanno la disgrazia di subirle, che e l'una e l'altra sono pene abbastanza gravi per meritare tutta l'attenzione del legislatore, onde subordinarne l'applicazione a non incomplete né equivoche guarentigie.

Or queste si avrebbero forse, o Signori, col sistema che ci viene proposto? Gli onorevoli Senatori Cadorna e Pinelli vi hanno già luminosamente dimostrato che no: io quindi mi limiterò su di ciò ad aggiungere brevissimi cenni, a quel mollo che, con tanta abbondanza di irrefutabile dimostrazione, ve ne fu detto da essi: e dirò che se il signor Ministro, facendo anche assegnamento su di una proposta da esso presentata all'altro ramo del Parlamento per modificazioni da introdurre al presente ordinamento del personale giudiziario, non dubita che i giudici mandamentali risponderebbero ottimamente alla nuova importante missione che vorrebbe loro affidare; io divido tanto meno questa sua illimitata fiducia, dacchè ho presente che fra i funzionari ai quali è presentemente commessa l'amministrazione della giustizia mandamentale, non pochi difettano ancora delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge di ordinamento giudiziario del 13 novembre 1853; di guisa che il Governo si è trovato nella necessità di nominarli semplici reggenti di giudicatura, come tra gli altri è avvenuto nel distretto giurisdizionale della Corte d'appello che ho io l'onore di presiedere, nel quale tra le 97 giudicature mandamentali che vi sono stabilite, 11, vale quanto dire la nona parte, sono affidate a siffatti esordienti giovanissimi nella difficile carriera giudiziaria.

Ora, consideri il Senato se e quanta fiducia possano ispirare, per l'importante mandato che vorrebbe loro affidarsi, di pronunciare con tanta larghezza di potere sulla libertà dei cittadini, questi giovani ed inesperti magistrati.

Ma forsechè almeno questa parte del progetto offre i due vantaggi pure grandemente valutabili di accelerare i giudizi penali, e di menomare le spese giudiziali a vantaggio del pubblico erario?

Neppure questo, a parer nostro, sarebbe il risultato della propostavi riforma; perocchè siccome sarebbe veramente ingenua la supposizione che un condannato ad uno o più mesi di carcere, di esilio o di confino, o veramente a più centinaia di lire di multa, voglia pazientemente acquietarsi alla sentenza di un giudice unico, mentre la legge viene in suo aiuto procurando gli il rimedio di un secondo esame della sua causa avanti un collegio di giudici più sperimentati, e perciò ovvia la previsione che quante sarebbero le condanne al carcere e alla multa che si pronuncierebbero da un giudice di mandamento, altrettante sarebbero le appellazioni che si istituirebbero avanti il tribunale di circondario: il che avvenendo, nessuno non vede se dall'adozione della controversa riforma se ne potrebbero sperare maggiore economia e prontezza nei giudizi penali, o non piuttosto temerne e prevederne maggiori dispendi, e lentezze.

Nulla, anche per non stancar maggiormente la paziente attenzione del Senato, aggiungerò al fin qui detto relativamente al merito di questa prima parte del progetto; e passerò senza più a dire alcun che della se-

conda, colla quale si vorrebbero allargare le ingerenze mandamentali nella parte che concerne la istruttoria dei procedimenti criminali.

E qui innanzi tutto mi permetta il Senato, che nella duplice qualità mia di Senatore e di magistrato, io protesti apertamente contro alcune parole sfuggite, io credo involontariamente, al Senatore De Foresta nel calore della discussione: intendo di accennare a quanto egli affermò sul conto dei giudici istruttori, di questi pazienti e laboriosi magistrati, i quali se potessero solamente dubitare che un primo Presidente pensi di loro ciò che potrebbero lasciar supporre quelle parole, non potrebbero non sentirsi profondamente feriti nel legittimo loro amor proprio.

Il Senatore De Foresta colla mente tutta intenta a chiarire, secondo esso la sente, la bontà della riforma proposta negli articoli 2 e 3 del progetto, non dubitava di affermare che, per una parte, i poteri ivi menzionati, già nel fatto si esercitano presentemente dai giudici di mandamento, ai quali ne è quasi sempre fatta la generica delegazione dal giudice istruttore, e che, per l'altra, la prima di quelle due disposizioni contiene un' utilissima ingloria, in quanto costringerà i giudici istruttori ad attendere personalmente, nel luogo di loro residenza, contrariamente a ciò che ora avviene, alla istruzione penale.

Ebbene, o Signori, io devo apertamente dichiarare che non divido punto l'opinione espressa sul conto di questi benemeriti magistrati dall'onorevole mio contraddittore, e che se egli nei brevi anni di esercizio dell'alta sua carica giudiziaria ha creduto di potersi formare un tale concetto del modo con cui viene da essi disimpegnato lo spinoso, paziente e difficilissimo ufficio, io per contrario nei trentatre anni spesi in servizio della giustizia, ho dovuto sempre ammirare l'inflessa costanza dei giudici istruttori nel disimpegnare l'ingrato mandato che loro affida la legge, e il cui peso è tanto da essi sentito, che non rare sono le istanze per esserne esonerati, e frequenti le difficoltà di trovar loro volentieri ed abili successori. Valgano queste poche parole a confortare quei benemeriti giudici istruttori, che avendo per avventura lette le parole sul conto loro pronunciate in questo recinto, vi avessero potuto scorgere una nota di biasimo, che è da credere, non sia stato nell'animo dell'onorevole oratore che le profferiva, di lanciare contro di essi.

Or mi sia permesso di aggiungere alcun che intorno al merito delle sovra accennate disposizioni. Colla seconda di esse si darebbe facoltà ai giudici di mandamento di rilasciare nel corso dell'istruzione che loro sarebbe affidata dall'articolo 2 del progetto, mandati di cattura contro gli imputati, così di crimine come di delitto, senza bisogno di conclusioni del Pubblico Ministero. Questo esteso e pericoloso potere, scevro di ogni cautela, sarebbe, lo riconosciamo, una necessaria conseguenza della facoltà che gli si vorrebbe dare di esercitare abitualmente le attribuzioni che il Codice af-

fida al solo giudice istruttore; perocchè è chiaro che loro sarebbe nella più parte dei casi impossibile di comunicar previamente le risultanze processuali al Procuratore del Re, nè sarebbe conveniente che in questa parte ne compiesse le veci il Ministero Pubblico stabilito dalla legge presso i giudici mandamentali. Ma chi non vede a prima giunta i pericoli di un così illimitato potere abbandonato alle mani di giovani, epperò poco sperimentati magistrati? e chi non sente, quel che è più, l'assurdità che vi sarebbe a prosciogliere questi giudici minori, da quelle cautele, che a mente dell'articolo 187 del Codice di procedura penale, limitano l'egual potere dei giudici istruttori, e dalle quali il progetto in esame non li proscioglierebbe? Che se a questi gravissimi sconci, si aggiunga pur quello già sopra notato, del difetto nelle sedi mandamentali di locali appropriati alla custodia d'imputati di qualsivoglia più grave reato, finchè non sia compiuto il corso, non sempre breve, dell'istruzione preliminare, se ne avrà di troppo per conchiudere che anche queste nuove attribuzioni, meglio che a vantaggio, riuscirebbero ad evidente detrimento della buona amministrazione della giustizia penale.

Resta ancora che sommettiamo al senno del Senato alcune gravi considerazioni intorno al proposto diniego dell'azione pubblica, se non sia preceduta dall'esercizio dell'azione privata: vale quanto dire dalla querela della parte lesa.

Al quale riguardo, per mettere vieppiù in sodo gli argomenti di confutazione del progetto, con tanta evidenza di ragioni già avolti dagli onorevoli Senatori Cadorna e Pinelli, gioverà non poco che il Senato sappia positivamente quali sarebbero i reali pei quali non si potrebbe ricercare il colpevole, altrimenti che sulla formale querela della parte lesa.

Essi sono contemplati in quarantatré articoli del Codice penale: permettete che ve ne indichi i principali. Sono essi, gli atti di libidine contro natura commessi anche violentemente ma senza pubblico scandalo; l'ingesto, lo stupro e il ratto anche violenti e pei quali ne sia derivato pubblico scandalo; le ferite siano pur gravi, purchè non siano cagionate con armi proprie, abbiano prodotto una malattia inferiore ai trenta giorni anche con pericolo della vita, o non abbiano debilitato permanentemente un senso od un organo, o deturpata permanentemente la faccia, o prodotta una debilitazione delle facoltà mentali, o una malattia fisica certamente o probabilmente insanabile; tutte indistintamente le truffe e gli abusi di confidenza qualunque ne sia la intrinseca gravità e la importanza del danno cagionato; l'omessa denuncia delle compre fatte dai gioiellieri, orefici, oriuolai, e locandieri ancorchè si tratti di oggetti che vengano a riconoscersi rubati; la contraffazione e l'alterazione di chiavi, la vendita di grimaldelli, e la fabbricazione di chiavi sovra modelli od impronte di cera presentati da figli di famiglia, domestici o qualsivoglia persona incognita o sospetta, e la vendita alle

esse persone di chiavi usate; l'incendio dell'altrui proprietà cagionato per colpevole negligenza, la dolosa rimozione di termini o di alberi di confine; qualunque danno ragionato negli altrui fondi coll'abbatterne o mutilarne gli alberi, le viti, o tagliandone i seminati e i raccolti, col distruggere le chiusure di ogni specie, le siepi, gli istrumenti di agricoltura o le capanne dei custodi, o col mandone i fossi o i canali, e coll'incendiare volontariamente qualunque degli oggetti ora descritti; l'avvelenamento, deformazione ed uccisione di cavalli e di ogni altro bestiame grosso o minuto: qualunque violazione finalmente degli altrui diritti sul corso e l'uso delle acque di qualsivoglia cavo, fiume, torrente, rivo, canale od acquedotto.

Basta, noi crediamo, lo avere enunciata la natura dei reati, ai quali accenna l'articolo 15 del progetto, per tosto comprendere di quanta gravità sarebbero le dannose conseguenze che seco trarrebbe la sua adozione: ci si consenta di appena accennare le principali.

Nulla aggiungeremo a quel molto che già ne fu detto dall'onorevole Senatore Cadorna, per quello che ha tratto all'incesto e allo stupro violenti anche commessi con pubblico scandalo, restringendoci invece a sottoporre all'alta penetrazione del Senato di quanto danno pubblico e privato sarebbe cagione il dover lasciare impuniti i reati di ferite volontarie che possono essere gravissime anche quando siano scompagnate dalle particolari circostanze aggravanti che abbiamo dianzi enumerate, che per molte e gravi ragioni può il ferito suo malgrado non denunziare; quanto sarebbe improvvido il lasciar sempre impunito il duello qualunque ne siano state le tristi conseguenze; ben essendo chiaro che questo reato non sarà mai denunciato dalla parte lesa, il che torna a dire che questa assurda reliquia della barbarie sarà come cancellata dal novero dei reati previsti dalla legge penale; quanto sarebbe, sto per dire, immorale il lasciar impuniti i truffatori di ogni specie, che al postutto sono più perversi e pericolosi dei ladri stessi; di quanto sarebbe compromessa la sicurezza delle private proprietà e, sento dirmi con ragione, la incolumità della vita, se si lasciassero impuniti, e lo sarebbero evidentemente, tutti i reati di coloro che omettono le prescritte consegne o somministrano i mezzi atti alla perpetrazione dei furti, e quanto infine sarebbe improvvido il diniego della spontanea tutela pubblica a quei cittadini ai quali, la nequizia di un nemico terribile, abbia, in uno dei tanti modi sopra riferiti, manomessa od anche affatto distrutta la sua proprietà.

La gravità delle conseguenze che deriverebbero da un sistema che così profondamente attenterebbe all'ordine delle famiglie, alla pubblica morale e alla sicurezza delle persone e delle proprietà, è così manifesta, che lo spendere maggiori ragionamenti, di cui non avremmo penuria, per persuaderne il Senato, sarebbe un abusare troppo grandemente della sua pazienza e un recare offesa all'alta sua penetrazione.

Senza quindi insistere più a lungo su questo iagrato

argomento, crediamo non possano ragionevolmente non accoglierai le conclusioni della maggioranza del vostro Ufficio Centrale.

Ma ci si dirà: voi riconoscete che la proposta riforma ha il suo fondamento in un bisogno del quale non contestate l'esistenza, e frattanto la respingete recisamente, senza darvi il pensiero di suggerire un altro qualunque rimedio.

Questo rimprovero ci è anzi già stato indirettamente fatto dall'onorevole preopinante quando ci gratificava della taccia di oppositori sistematici, apponendoci di avere esaminato il progetto ministeriale col proposito preconcepito di respingerlo eziandio nelle parti che non ci sentivamo in grado di confutare.

Or sente sicuramente il Senato quanto ci sarebbe agevole di rimandare là donde è partita la scortese insinuazione dell'onorevole vostro oppositore; ma noi ci sentiamo troppo sicuri della bontà del nostro assunto per non ricorrere a tal fatta di spedienti oratorii che, se possono parere ingegnosi a chi abbia penuria di solidi argomenti, non giungono certo graditi, nè possono avere efficacia sull'animo del rispettabile consesso, avanti il quale è nostro comune dovere di discutere unicamente il merito del progetto statoci presentato dal Governo.

Questo tuttavia risponderemo all'onorevole oratore che ci gratificava di siffatta accusa, che a nessuno è lecito di mettere in dubbio il sincero nostro amore del pubblico bene, e l'altissima stima che, anche poco ripetendolo, professiamo al dottissimo Ministro di Grazia e Giustizia, talchè non da altro movente, tranne il profondo nostro convincimento, è determinata la nostra opposizione al presente disegno di legge.

Del resto, se la maggioranza dell'Ufficio Centrale non ha nelle sue conclusioni suggerito un determinato provvedimento da sostituirsi a quello immaginato dal Governo, non sarebbe evidentemente da farlene rimprovero; solo compito e mandato degli Uffici Centrali essendo quello di proporre al Senato l'adozione o la modificazione o la reiezione dei progetti intorno ai quali sono chiamati a riferire.

Ciò però che non doveva fare la maggioranza dell'Ufficio nella sua relazione, ben possono farlo, al pari di qualunque Senatore, i singoli membri dell'Ufficio stesso; epperò io, per fare atto, non fosse altro, di buon volere, mi permetterò di sottomettere alla superiore meditazione e apprezzamento dell'onorevole signor Ministro della Giustizia, non già un formale progetto in sostituzione di quello che discutiamo, ma solo alcuni cenoi generali sul modo con che, a mio credere, si potrebbe provvedere efficacemente e senza perturbazioni legislative alle attuali urgenze eccezionali e ai normali bisogni dell'amministrazione della giustizia penale nelle provincie napoletane.

Ho già accennato alla viziosa circoscrizione territoriale, e alla troppo palae scarsità dei tribunali di circondario, in quelle interessantissime e vaste provincie

del Regno. Ho altresì osservato che a rendere più grave l'inceppamento che ivi esiste nel servizio della giustizia penale, concorsero eziandio gli avvenimenti politici che vi si sono svolti in questi ultimi anni. Importa adunque che il rimedio da applicarvisi giovi al doppio scopo di far scomparire l'arretrato eccezionale delle cause penali, e di assicurare nell'avvenire il corso normale della giustizia. Ora al primo bisogno, che è di natura transitoria, credo si dovrebbe, e lo si potrebbe agevolmente ed efficacemente, provvedere colla formazione temporanea per legge di dodici o quindici sezioni correzionali composte di tre giudici, il più anziano del quali ne avesse la presidenza, le quali dalle rispettive sezioni d'accusa delle quattro Corti d'appello delle provincie napolitane, o meglio forse da quella Corte di Cassazione si dovrebbero distribuire in apposita missione, in quei luoghi che più ne abbiano bisogno, e che più si riconoscessero acconsi all'uopo, col mandato di sedervi in certa guisa in permanenza, per giudicarvi gli imputati tutti di delitti commessi prima della creazione delle sezioni medesime.

Intanto il Governo avrebbe modo di procurarsi tutte le necessarie nozioni morali e materiali, onde essere in grado di maturare una definitiva riforma nell'ordinamento dei tribunali di circondario in quella vasta parte del Regno, prendendo a base una più razionale circoscrizione territoriale, e la creazione di nuovi tribunali in proporzione dei presunti bisogni permanenti di quelli abitanti.

Io non temo che a questo genere di provvedimenti si contrapponga la difficoltà della spesa che ne deriverebbe al pubblico erario: perocchè, dapprima divido coll'onorevole signor Ministro della giustizia la ferma opinione, che in fatto di amministrazione della giustizia, prima necessità è diritto dei cittadini, non si debba pensare ad economie se non in quanto mirino al risparmio di spese che non siano positivamente necessarie; e in secondo luogo ho eziandio per fermo che i dazii adombrati provvedimenti aumenterebbero molto meno di quello che potrebbe presumersi le attuali spese del personale giudiziario, solo che l'attuale signor Ministro della Giustizia, rimediasse al mal fatto dal suo predecessore in conseguenza del Reale Decreto del 7 settembre 1862, col ridurre a giuste proporzioni la sterminata coorte d'impiegati subalterni, ossia commessi, stati assegnati così alle Corti di cassazione e d'appello, come ai tribunali di circondario, e singolarmente ai vari uffici del Pubblico Ministero: al quale riguardo basterà che io accenni che oltre di 899 commessi sparsi tra le varie cancellerie dei corpi giudicanti, i cui stipendi ascendono ad annue lire 800,000, sonvene altri 370 presso le singole segreterie del Pubblico Ministero, a ciascun ufficio del quale è pur assegnato un segretario, ed assorbono una spesa di altre L. 298,000, che è evidentemente sprecata, tostochè negli uffici del Ministero Pubblico delle antiche provincie non solo non si ha idea di siffatta categoria d'impiegati subalterni

di segreteria, ma a solo due o tre procuratori del re è concesso un segretario.

Io non credo necessario di entrare a tale proposito in maggiori particolari, bastandomi di aver accennato in qual modo, senza perturbazioni legislative, senza gravi difficoltà e senza notevole aumento di spese si potrebbe rimediare ai mali che nella lodevole sua sollecitudine pel servizio della giustizia, tanto giustamente lamenta il signor Ministro della Giustizia.

Se i mezzi da me suggeriti meritino o no di fermare la di lui attenzione non sta a me il giudicarlo: solo dirò che, dispostissimo quale sono ad appoggiare al riguardo qualunque altra sua proposta, che, senza produrre gli inconvenienti che la maggioranza dell'Ufficio ha posto in mostra nella sua relazione, miri ad assicurare il celere e regolare servizio della giustizia nelle provincie napolitane, dovrò con vero rammarico negare il mio voto al progetto ora sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Senatore Coppola. Signori Senatori. Io non discorrerò le ragioni intime e dottrinali del progetto di legge sottomesso all'esame del Senato, per non imitare colui che recava nottole in Atene, imperocchè i precedenti oratori hanno esplicito ampiamente tutti cotesti argomenti. Sento però un dovere pressante e grave, che parmi doverlo assolvere, narrando sì bene pochi fatti ed esponendo considerazioni, onde il Senato sia penetrato delle condizioni gravi, in cui si trovano le provincie meridionali; e se potrà accennare appieno codesto stato, confido che nella sua alta sapienza saprà accogliere il progetto di legge come una necessità assoluta ed indeclinabile.

Questa necessità, o Signori, non fu negata dal dotto ed eloquente oratore della maggioranza dell'Ufficio Centrale: ma per istibico e senza pure una dichiarazione formale: se però accennava remotamente a dei rimedi temporanei, proverò, o Signori, che noi siamo stati solleciti di osservare alla lettera il plebiscito, di stabilire la perfetta unità nazionale, senza condizioni, siamo stati corvivi nell'accettare l'egemonia piemontese... (rumori.)

Senatore Cadorna. Dica italiana, e lo proverò che è stata italiana.

Senatore Coppola. Io parlo della legge del 1859, che è legge piemontese e non italiana.

Presidente. Nelle parole del Senatore Coppola non ci è nulla che dia occasione o motivo a disturbarlo; non si disturbi adunque l'oratore.

Senatore Coppola. Dunque, signor Presidente, dicevo, che se fummo soverchiamente corvivi ad accettarla, confidammo sì bene che le leggi promulgate in furia si sarebbero emendate nei tempi di calma, e questo momento il Ministro della Giustizia l'ha benissimo scelto.

Laonde mi è d'uopo trasportarmi al febbraio 1861. Nell'otto di quel mese apparve una decretazione che nominava una Commissione ad oggetto di stabilire il

nuovo organico giudiziale. Nel 17 febbraio 1861 ed a capo di otto giorni soli ecco che la Commissione dichiarava che la legge del 1859 data fuori in Piemonte nei tempi dei pieni poteri costituiva l'organico novello anche per le nostre provincie; e così l'organico giudiziario del 1817, che ivi funzionava da circa mezzo secolo senz'altra considerazione fu d'un tratto annullato.

Quella legge dunque due grandi novità indusse: ognuno lesse con piacere la prima parte; con estrema censura e disfavore accolse la seconda. L'istituzione dei giurati e la giurisdizione tolta ai giudici che allora noi dicevamo di circondario e che ora si denominano di mandamento, fu attribuita ai tribunali.

La prima fu accolta a braccia aperte perchè era istituzione propriamente napoletana. Rammento con orgoglio il 22 ottobre 1820 quando Francesco Ricciardi che nomino a causa di massima onoranza, Ministro storicamente glorioso, presentava al Parlamento un progetto completo di istituzione dei giurati e che la sola mano della tirannide assurda borbonica ci tolse, cosicchè la legge del 17 febbraio 1861 fu riputata reintegrazione di un diritto nazionale e civilissimo che la sola violenza ci aveva impedito di poter usufruttare.

La seconda fu ricevuta con estrema censura perchè ognuno si domandava, l'esperienza dal primo gennaio 1809 fino al 31 dicembre 1816 non fece toccare con mani che la materia correzionale per quella popolazione è così ampia e tanto estesa che ha bisogno di gran numero di magistrati per essere esaurita?

Nel primo gennaio 1809 ebbero la medesima organizzazione francese, quindi i tribunali di prima istanza erano nel tempo medesimo tribunali civili e correzionali e dopo otto anni si vide che in quella maniera non si poteva continuare, poichè vi sarebbe stato un immenso arretrato di processi correzionali, onde la giurisdizione fu conferita ai giudici di circondario.

Seconda osservazione: ma come, si diceva, se l'esperienza dimostra che 545 giudici non compiono questo importantissimo ufficio nelle provincie di terraferma e 178 nelle insulari ed in fine d'ogni anno si verifica di certo un arretrato, come potrà essere compiuto da 37 tribunali in Napoli e 14 in Sicilia?

E su questo argomento si osservavano due cose; non è già che i giudici di circondario fossero stati pigri nell'adempimento dei loro doveri; tutt'altro. Non solo erano soggetti alla vigilanza e alle istigazioni continue del Pubblico Ministero presso la gran Corte criminale; ma v'era un'altra istituzione, quella della Commissione censoria stabilita in ogni capo luogo di provincia, la quale componevasi del Presidente e Procuratore generale della gran Corte criminale, del Presidente e Procuratore regio del tribunale civile e dell'Intendente Presidente, questi riuniva nella sua persona tutti i mezzi per scorgere la condotta politica e morale dei giudici. Laonde non è a dire quanto cotesta Commissione in-

fluiva alla pronta e retta amministrazione della giustizia correzionale.

Ebbene dopo tutto ciò, dopo tante spinte, gran numero di processi annualmente rimanevano senza decisione; per cui furono frequenti i casi di amnistie necessarie. Leggerò le date di una quantità di decreti per i quali le amnistie si davano come una necessità indeclinabile: 28 marzo 1841, 24 maggio 1843, 14 aprile 1844, 12 gennaio 1846, ecc., e non stancherò il Senato più oltre.

Ecco come al primo apparire di codesta legge le meraviglie furono immense, ed ognuno cadde in quella diffidenza che le nuove giurisdizioni correzionali non avrebbero unquam potuto assolvere quel carico tanto interessante. Tacendomi dei rilievi dei Pubblici Ministeri o di altri funzionari, non posso, o Signori, pretermettere un fatto gravissimo ed assolutamente nuovo.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio, marchese Pepoli, nel fine di settembre 1862 (badate, o Signori, dopo quattro mesi da che si era messo in esecuzione il nuovo organico) scriveva al Presidente della Corte di Cassazione in Napoli, sponendogli che il Consiglio generale di acque e foreste faceagli avvertire cosa gravissima, che la legge forestale da che si è attuato il nuovo organico non riceve più nessuna esecuzione nella parte relativa alla punizione dei reati forestali. Da prima i giudici di circondario o di mandamento quando le guardie forestali o la guardia generale del distretto con un semplice processo verbale segnato da due testimoni stabilivano le contravvenzioni alla legge forestale, erano solleciti a punire questa specie di reati. Ma ora che codesti giudici non hanno più autorità, ora che bisogna fare i processi verbali e spedirli 40 o 50 miglia lontano dov'è il tribunale circondariale, ora che i testimoni quando sono al cospetto dei giudici che conoscono il fatto ed essi loro lo negano francamente, quando che avanti, costituiti dinanzi al giudice locale, non osavano mentire, ne nasce che dopo attrito giudiziario e molta spesa non si può ottenere veruna sorta di condanna.

Assunse quindi un secondo argomento.

Questa è cosa di massimo interesse, perchè le nostre provincie, tolta la Capitanata e porzione del Barese, tutte le altre sono felicemente frastagliate da colline, da montagne e da fiumi, e queste colline e queste montagne un tempo erano rigogliose di grandissima vegetazione. I feudatarii serbavano quei boschi per loro diletto; abolita la feudalità si corse con una zuppa furiosa a distruggerli, quindi ne sono venute le frequenti alluvioni, i danni immensi alle territoriali proprietà sottoposte; e la legge forestale imperante ha l'importante oggetto di rimboschire coll'impedire successive devastazioni.

Ecco come il marchese Pepoli diceva al presidente della Corte di cassazione: avvertite se sotto forma di competenza lasciata ai giudici di mandamento, sulle contravvenzioni di polizia cotesti delitti si possono com-

prendere in primo luogo, in secondo luogo se non si potessero comprendere sia mestieri un avviso acciocchè si possa provocare dal potere legislativo una legge per attribuire ai giudici di mandamento specialmente le cause di reati forestali.

Il 16 ottobre 1862 la Corte di cassazione riunita in sessione generale osservò che non poteva in astratto risolvere la questione di competenza, in secondo luogo che non poteva nelle sue attribuzioni avvisare sullo spediente di una legge novella, che questa era preziosa gemma confidata al Consiglio di Stato.

Così rimasero le cose.

Ora, riunendo, o Signori, a tutto questo quanto si è esposto dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia relativamente alle doglianze generali di tutti gli ordini del Pubblico Ministero risulta che in quelle provincie di Napoli e Sicilia si verifica un male gravissimo, che mi fo dovere di considerarlo sotto doppio aspetto, morale, cioè, e politico.

Sotto l'aspetto morale, o Signori, diceva il Racine, uno dei tre sommi tragici francesi: *ainsi que la vertu, le crime a ses degrés*, quindi se i piccoli reati non si puniscono con quella celerità che è necessaria, l'autore del piccolo reato d'oggi impunito diventa domani audace a segno da commettere il secondo ed il terzo sempre in ragione crescente di maggior dolo. Piaccia d'altra banda sopporre che taluno pel lento corso della giustizia si astenga di perpetrarne altro, ma l'offeso il quale vede che la punizione va a rilento e si differisce chi sa quando, non temete voi che costui indispettito si faccia giustizia colle proprie mani?

Ora, siccome nel mondo fisico la reazione è eguale e contraria all'azione, disgraziatamente vediamo che nell'ordine morale la reazione è dieci volte più intensa e perniciosa dell'azione medesima, onde in conseguenza di questo ritardo necessario nel corso della giustizia il numero dei reati si è grandemente aumentato in quelle provincie e la morale pubblica sempre più discapita.

Tanto ritardo ben si accoglie dai sanfedisti, onde far insidioso paragone tra lo stato antecedente e l'attuale, in guisa da soffiare al discredito delle nuove istituzioni, e ciò dagli statisti vuolsi avere in conto dovendo prevenire qualunque cagione che fornisca mezzo di discredito delle attuali istituzioni.

In quelle provincie, i recenti cambiamenti nulla hanno contribuito all'aumento del delitti eccetto il brigantaggio. Il solo ritardo nel corso della giustizia produce un progressivo aumento spaventoso di reati: ed io, per adempire il ineno male che possa a questo santo dovere, mi sono permesso d'invocare la cortesia di molti egregi Senatori per faro osservare loro su quella gran carta murale e topografica dell'Italia esposta nelle sale

di lettura del Senato, ed ho fatto vedere come vi sia un distretto, o circondario detto di *Paola* in Calabria Citra, il quale si compone di una lunga fila di comuni tutti esposti al mare, e precisamente come sarebbe nelle antiche provincie la riviera di ponente, cominciando da Savona e giungendo a S. Remo. Dapprima vi erano otto giudici che esercitavano giustizia punitrice, oggi-giorno a Paola, capoluogo del circondario, non vi è tribunale, e coloro che da Scalea che è l'estremo punto debbono recarsi al posto ove esiste il tribunale, ossia in Cosenza, devono percorrere 62 miglia.

Non vi sono strade a ruote, bensì appena una scabra mulattiera; vi è pure un terzo inconveniente grave, ed è che bisogna percorrere le cime degli Appennini, locchè può farsi nella bella stagione, ma nell'inverno è assolutamente impossibile. Ora vedano le Loro Signorie che cosa è succeduto. Il distretto di Paola per lo passato fu uno dei più tranquilli (e, quasi direi, morigerato), dacchè quei giudici di mandamento sono stati privati della giustizia correzionale è divenuto un formicolajo di reati, che crescono alla giornata spaventosamente. Così potrei dire di altri. Quindi essendo cotesto male gravissimo, come vi si potrà rimediare? Sentivo accennarmi: con un provvedimento temporaneo e speciale per le provincie napoletane.

Signori, prego le Loro Signorie ad osservare che quei temperamenti volgerebbero a cosa di suprema importanza. Quando mai in uno Stato il quale da poco tempo si è composto ad unità nazionale e le cui istituzioni devono per necessità essere una ed indivisibili per tutte le provincie, e la universalità de' cittadini o tutte buone o tutte cattive per tutti, si può comportare che per una parte della nazione si possa mutare l'organamento giudiciale che è e dev'essere l'istituto più stabile di tutto lo Stato?

Che se il progetto del Ministero che è e deve essere necessariamente generale per tutto lo Stato, non fosse accolto, ne verrebbe, o Signori, che la principale condizione per la quale l'unità nazionale si pose in fermo verrebbe a rallentarsi, e per tanto incalzante accrescimento di reati, quelle provincie non liete e perturbate maggiormente, saranno in gravi angustie e sconcerti. Prego le Signorie Loro o le scongiuro con tutta la possibile lealtà ad avvertire questo gravissimo inconveniente, dopo di che ho fiducia che il progetto del Ministero sarà accolto (*Bravo.*)

Presidente. L'ora essendo avanzata, credo sarà bene rimandare a domani il seguito della discussione generale. Il primo ad avere la parola sarà il signor Senatore Vigliani.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).